



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE

Prot. n. 1503 Allegato/i _____

Modena, 26/11/2011

Tit. X Cl. 3 Fasc. _____

Presidi di Facoltà

Direttori e Segretari Amministrativi di Dipartimento e strutture equiparate

Responsabile della Direzione Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

Personale docente e tecnico-amministrativo

E, p.c. Direttore Amministrativo

E, p.c. Ministero della Salute
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
– Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali
Ufficio VI – Assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e assistenza sanitaria degli stranieri in Italia
Piazzale della Farnesina, nr. 1
00135 Roma

Oggetto: *Assistenza sanitaria in caso di soggiorno negli Stati Uniti d’America ed in Canada da parte di dipendente universitario iscritto al Servizio Sanitario Nazionale – Polizze Assicuratrici “Blue Cross and Blue Shield of the National Capital Area” e “Cowan” stipulate tra il Ministero della Salute ed i predetti Enti Assicuratrici. Integrazione (Nostro Codice Identificativo Pratica: A31310).*

Si fa seguito alla nota prot. n. 15217 del 14/7/2010, relativa a quanto in oggetto (e reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce “Note informative”), per sottolineare che **le Polizze Assicuratrici “Blue Cross and Blue Shield of the National Capital Area” e “Cowan” coprono in forma diretta le spese mediche relative esclusivamente a lavoratori subordinati**, che abbiano stipulato con il Governo o con Enti Pubblici un contratto di lavoro: pertanto, figure quali **gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli studenti, ecc., sono esclusi da tale forma di copertura diretta**, non sussistendo un regolare rapporto di lavoro con il Governo o con Enti Pubblici.

Si evidenzia, però, che, ai sensi del D.P.R. n. 618/1980, i **cittadini italiani (compresi i familiari al seguito per i soggiorni di durata superiore a nr. 3 mesi)** che si recano per motivi di lavoro o **con borsa di studio** o per altri motivi specificati nel citato D.P.R. nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea (e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria) **possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta**, che consiste nell’anticipare le spese sanitarie sostenute all’estero durante la loro

permanenza, richiedendo, solo successivamente, il rimborso tramite la Rappresentanza Diplomatica Italiana all'estero al Ministero della Salute - Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali - Ufficio VI - Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri.

È, pertanto, opportuno che i titolari di borse di studio che si recano negli USA o in Canada (o in altri stati con i quali non siano in essere accordi in materia sanitaria) per motivi di studio si attengano scrupolosamente a quanto di seguito specificato.

ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI PRIMA DELLA PARTENZA

Il soggetto interessato deve **richiedere l'attestato ex Art. 15 del D.P.R. 618/80 alla A.S.L. di iscrizione previa presentazione** della seguente documentazione:

- **documentazione comprovante il conseguimento della borsa di studio** presso Università o fondazioni estere;
- **fotocopia del libretto di iscrizione alla A.S.L. o dichiarazione sostitutiva di certificazione** (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
- **codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione** (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

L'attestato ex Art. 15 del D.P.R. 618/80 dovrà essere inviato:

- **alla A.S.L. di appartenenza** del soggetto interessato;
- **al Ministero della Salute** - Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti Internazionali - Ufficio VI c/o il Ministero degli Affari Esteri, preferibilmente in formato elettronico all'indirizzo e-mail minsalute@esteri.it.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE

La **procedura operativa per l'ottenimento del rimborso** delle spese sanitarie viene di seguito riepilogata, anche alla luce delle recenti disposizioni operative pubblicate sul sito internet del Ministero della Salute.

Il borsista **dovrà recarsi presso l'Ambasciata Italiana o presso il Consolato Italiano competente per area presentando:**

- 1) **domanda di rimborso**, che verrà fornita presso l'Ambasciata/Consolato (altresi reperibile al link: <http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=1092&menu=italiani> alla voce "*Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero*");
- 2) **attestato per l'assistenza sanitaria all'estero ex Art. 15 del D.P.R. 618/80** reperibile al link: <http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=1092&menu=italiani> alla voce "*Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero*");
- 3) **parere motivato** del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare **circa la congruità** dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l'assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata per la mancanza o per l'inadeguatezza delle strutture pubbliche; tale parere **verrà reso compilato dall'Ambasciata/Consolato al momento della presentazione della domanda di rimborso;**
- 4) **codice fiscale** del soggetto interessato;

- 5) originale e copia dei **certificati medici, diagnosi, terapie praticate**;
- 6) in caso di **ricovero ospedaliero**: la **dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore** nella struttura medesima;
- 7) **originale della documentazione di spesa**, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese di soggiorno (fatture, quietanze o ricevute di pagamento), dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
- 8) **preferenza per la modalità di rimborso** (da indicare nella domanda di cui al punto 1): domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con relativo codice IBAN;
- 9) una **copia di tutto il carteggio**.

L'**Ambasciata o il Consolato**, previa verifica della completezza degli atti presentati, apporrà il visto sulla documentazione, **rilascierà**, quindi, la relativa **ricevuta attestante l'avvenuta ricezione dei documenti**, provvederà alle relative **traduzioni**, a completare il **parere di congruità ed**, infine, all'**inoltro** della pratica, così completata, al **Ministero della Salute** in Italia.

Il **Ministero della Salute**, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, **inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute** nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.

Si sottolinea che **l'istanza di rimborso dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso**.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si rimanda al sito del Ministero della Salute – Ufficio VI / Assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e assistenza sanitaria degli stranieri in Italia (www.salute.gov.it) seguendo il percorso dal menù sulla destra: "**Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia**" e, nel riquadro, a destra, denominato "**Italiani all'estero**" scegliendo l'opzione "**Se parto per...**" – e-mail: minsalute@esteri.it).

Si prega le SS.LL. di dare massima diffusione alla presente nota.

Distinti saluti.

DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
IL DIRIGENTE
(Avv.) Lorenzo Canullo

